

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

## INDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 - SCOPO</b> .....   | <b>2</b> |
| <b>2 – APPLICABILITÀ E RESPONSABILITÀ</b> .....  | <b>2</b> |
| <b>3 - RIFERIMENTI E DEFINIZIONI</b> .....   | <b>2</b> |
| <b>4 - DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>4.1 ACCESSO ALLO STABILIMENTO</b> .....   | <b>3</b> |
| <b>4.2 IMBALLO PER LA SPEDIZIONE (IN AGGIUNTA AL 4.2 “MD 012 CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO”)</b> .....              | <b>3</b> |
| <b>4.3 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>4.4 DISPOSITIVI DI MISURA E CONTROLLO</b> .....   | <b>3</b> |
| <b>4.5 GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI (IN AGGIUNTA AL 5.3 DEL “MD 012 CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO”)</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>4.6 RICHIESTA DI CONCESSIONE</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>4.7 GESTIONE DELLE MODIFICHE</b> .....  | <b>4</b> |
| <b>4.9 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI</b> .....   | <b>4</b> |
| <b>4.10 GESTIONE PROCESSI SPECIALI</b> .....   | <b>4</b> |
| <b>4.11 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE</b> .....  | <b>4</b> |
| <b>4.12 CONTROLLO PRIMO PEZZO (FAI)</b> .....  | <b>5</b> |
| <b>4.13 REQUISITI DI INVECCHIAMENTO GENERICI</b> .....   | <b>5</b> |
| <b>4.14 FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE</b> .....  | <b>5</b> |
| <b>4.15 FORNITORI DI PROCESSI SPECIALI</b> .....   | <b>5</b> |
| <b>4.16 REQUISITI PER DISTRIBUTORI</b> .....   | <b>5</b> |
| <b>4.17 REQUISITI DI MARCATURA PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DI VITERIE</b> .....                                    | <b>6</b> |
| <b>4.18 REQUISITI PER FORNITORI DI MATERIALI GREZZI</b> .....  | <b>6</b> |
| <b>4.19 REQUISITI SPECIFICI DEL CLIENTE</b> .....  | <b>6</b> |
| <b>5 - LISTA DI DISTRIBUZIONE</b> .....  | <b>6</b> |
| <b>6 - MODULISTICA APPLICABILE</b> .....   | <b>6</b> |

| Revisione         | Data                   | Descrizione aggiornamento   |                              |                        |
|-------------------|------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 0                 | 27/02/2007             | 1° emissione Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”         |                              |                        |
| 1                 | 26/11/2012             | Inserito gestione azioni correttive che intraprende il fornitore Par. 4.6 |                              |                        |
| 2                 | 01/08/2018             | Inserito  |                              |                        |
| 3                 | 25/05/2018             | Aggiornamento logo  |                              |                        |
| 4                 | 14/11/2019             | Aggiornamenti par. 3 e par. 4.9   |                              |                        |
| 5                 | 16/11/2021             | Aggiornato paragrafo 4.16   |                              |                        |
| Tipo di controllo | Redazione              |   | Verifica                     | Approvazione           |
| Persona           | <i>Bruno Michelini</i> |   | <i>Ing. Giacomo Sillitto</i> | <i>Bruno Michelini</i> |
| Ente aziendale    | Acquisti               |   | Responsabile Sistema Qualità | Direzione              |
| Firma             | _____                  |   | _____                        | _____                  |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

## 1 - SCOPO

Questa istruzione operativa fornisce le modalità operative adottate dalla Michelin Automotive. per la gestione degli acquisti per il settore aeronautico ed aerospaziale a cui il fornitore deve aderire.

## 2 – APPLICABILITÀ e RESPONSABILITÀ

La procedura, in ottica di Qualità Totale, si riferisce a tutti i fornitori che forniscono prodotti con caratteristiche che permettano l'applicazione su componenti del settore aeronautico ed aerospaziale.

Gli acquisti con il responsabile di gestione per la qualità provvedono alla diffusione e verifica dell'applicazione della presente istruzione operativa con la supervisione del resp. del Prodotto.

## 3 - RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

Rif. Norma UNI EN 9100:2016 = 8.4

Def. «AERON» = Campo aeronautico ed aerospaziale

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

## 4 - DESCRIZIONE ATTIVITÀ

### 4.1 Accesso allo stabilimento

Il Fornitore deve consentire il libero accesso ai propri stabilimenti e a quelli dei sub-fornitori, al personale della Michelin Automotive, ai Rappresentanti dei suoi Clienti, alle Autorità Governative ed alle Autorità dell'Aviazione Civile, sia per condurre valutazioni sull'organizzazione, sia per svolgere attività di controllo mirate a valutare la conformità dei prodotti ai requisiti contrattuali.

### 4.2 Imballo per la spedizione (in aggiunta al 4.2 “MD 012 Condizioni Generali d’Acquisto”)

Tutti i prodotti devono essere forniti alla Michelin Automotive adeguatamente preservati ed imballati in modo da evitare che si possano danneggiare o contaminare durante il trasporto. I componenti elettronici, sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere imballati in contenitori antistatici ed identificati.

### 4.3 Sistema di Gestione per la Qualità

Il Fornitore deve stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato un sistema di gestione per la qualità in accordo alla norma indicata sull'ordine di acquisto.

Se non diversamente concordato, le registrazioni di qualità devono essere archiviate e tenute a disposizione della Michelin Automotive, dei suoi Clienti e delle Autorità competenti per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna del prodotto.

### 4.4 Dispositivi di misura e controllo

Il Fornitore deve disporre di adeguati dispositivi di monitoraggio e di misurazione per fornire evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti previsti dalla documentazione applicabile.

Questi dispositivi devono essere periodicamente tarati a fronte di campioni riferibili a Standard Nazionali o Internazionali e devono essere mantenute le registrazioni che dimostrino l'avvenuto controllo.

### 4.5 Gestione dei prodotti non conformi (in aggiunta al 5.3 del “MD 012 Condizioni Generali d’Acquisto”)

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi siano identificati per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

In nessun caso è consentito l'invio alla Michelin Automotive di prodotti non conformi senza la preventiva autorizzazione scritta (vedi para 4.4).

Nel caso di non conformità segnalate dalla Michelin Automotive, il Fornitore deve ricercare la causa prima oggetto della segnalazione ed intraprendere le opportune azioni correttive per prevenire il suo ripetersi. Le modalità di gestione delle azioni correttive deve rispettare la PG 05 fornita insieme alle presenti condizioni generali di fornitura. RSG ha l'incarico di supervisionare (tempi e modalità) la gestione dell'azione correttiva del fornitore.

**La Michelin Automotive deve essere immediatamente informata sulle forniture di prodotti non conformi già consegnati.**

### 4.6 Richiesta di Concessione

Nel caso in cui il Fornitore rilevi una non conformità a fronte di un requisito previsto da un documento contrattuale (disegno, specifica, ecc.), deve segnalarla alla Michelin Automotive per la valutazione.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

La richiesta di deroga derivante dalla non conformità deve essere inviata al Resp. Prodotto Michelin Automotive.

Se la richiesta di deroga viene ritenuta accettabile, la Michelin Automotive restituisce comunicazione scritta (e-mail, fax).

I riferimenti della concessione (data e riferimento oggetto comunicazione Michelin), assegnato dalla Michelin Automotive, deve essere riportato sulla Dichiarazione di Conformità dei particolari non conformi.

#### **4.7 Gestione delle modifiche**

Al Fornitore NON è consentito apportare alcuna modifica né Maggiore né Minore al prodotto-processo definito sull'ordine di acquisto, senza la preventiva autorizzazione della Michelin Automotive.

#### **4.9 Gestione degli approvvigionamenti**

Il Fornitore, nell'approvvigionare materiali, prodotti o servizi necessari per le attività di produzione, deve:

- Utilizzare solo fornitori che siano stati da lui riconosciuti idonei.
- Ribaltare ai propri fornitori i requisiti contrattuali previsti dalla Michelin Automotive, inclusi quelli dei suoi clienti, quando applicabili.
- Mantenere le registrazioni che evidenziano la conformità dell'oggetto approvvigionato
- Fornire materia prima secondo norma indicata nell'ordine e/o specifica (disegni e/o altro) ad ultimo esponente di modifica se non diversamente specificato

#### **4.10 Gestione Processi Speciali**

Il Fornitore deve validare tutti i processi produttivi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di controllo.

Questi processi sono frequentemente identificati come processi speciali.

Per questi processi il Fornitore, deve, ove applicabile:

- definire i criteri per l'approvazione,
- disporre di personale qualificato,
- definire metodi e procedure di controllo del processo,
- mantenere adeguate registrazioni che comprovano le attività svolte.

N.B. Nelle dichiarazioni di conformità rilasciate indicare la conformità degli strumenti di misura utilizzati e le loro tarature riconducibile al lotto fornito.

Esempi di processi speciali: trattamenti termici; trattamenti galvanici, verniciature, saldature, riporti al plasma, ecc.

E' necessario comunicare all'azienda ogni variazione influente il processo speciale validato mediante comunicazione (email).

#### **4.11 Documenti di spedizione**

Con ogni spedizione, il Fornitore deve allegare i seguenti documenti:

- Dichiarazione di Conformità (SEMPRE)
- Rapporti di Collaudo (ove si richiedano caratteristiche funzionali/dati di collaudo)
- Rapporti relativi all'esecuzione di Processi Speciali e Controlli Non Distruttivi (se richiesto espressamente dall'ordine d'acquisto)
- Report di FAI (quando richiesti)

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

#### 4.12 Controllo Primo Pezzo (FAI)

Il Fornitore deve ispezionare un pezzo scelto a caso dal primo lotto di fabbricazione e fornire, per quanto applicabile, un’oggettiva evidenza delle sue caratteristiche visive, dimensionali, del materiale e funzionali che possano essere misurate, per determinarne la conformità ai requisiti di progetto.

Il FAI deve essere eseguito nei seguenti casi:

- Per ogni nuovo particolare (prima fornitura se richiesto sull’ordine d’acquisto).
- Nel caso di significative variazioni ai processi produttivi (i.e.: cambio o spostamento di impianto, innovazione tecnologica ecc.).

La Michelin Automotive si riserva il diritto di richiedere l’esecuzione di un nuovo FAI nel caso di decadimenti qualitativi delle forniture, oppure quando ritenuto necessario.

***Copia del report del FAI deve essere inviata alla Qualità Fornitori della Michelin Automotive per valutazione.***

#### 4.13 Requisiti di invecchiamento generici

I materiali e le parti soggette a deterioramento nel tempo devono essere identificati come segue:

- parti in gomma: devono riportare sulla confezione la data di vulcanizzazione (cure date) e la data di scadenza (ove applicabile).
- vernici, adesivi, lubrificanti solidi, impregnati, grassi, ecc.: devono riportare sulla confezione la data di fabbricazione e ove applicabile la data di scadenza (shelf life).

Se non diversamente specificato, la spedizione di questi prodotti deve avvenire possibilmente entro il 25% della loro vita, quando la data di scadenza è un requisito applicabile.

***Particolari condizioni di fornitura, diverse da quelle sopra indicate, dovranno essere specificate sull’ordine di acquisto.***

#### 4.14 Fornitori di lavorazioni meccaniche

I Fornitori di lavorazioni meccaniche devono inviare alla Michelin Automotive unitamente alle forniture:

- Un rapporto di controllo del primo pezzo (FAI) secondo quanto previsto dal par. 4.12 della presente istruzione.
- Una Dichiarazione di Conformità (per ogni spedizione).
- Una Dichiarazione di Conformità e/o un Test Report dei sub-contraenti per i processi speciali e/o controlli non distruttivi eseguiti all’esterno (se richiesto sull’ordine d’acquisto).

#### 4.15 Fornitori di processi speciali

I Fornitori di processi speciali devono inviare alla Michelin Automotive unitamente alla fornitura:

- Una Dichiarazione di Conformità (per ogni spedizione).
- Un rapporto di controllo (se richiesto sull’ordine d’acquisto).

#### 4.16 Requisiti per Distributori

I Distributori di particolari / prodotti commerciali quali:

- Viterie e minuterie
- Cuscinetti, snodi, ralle, ecc.
- Guarnizioni
- Componenti elettronici devono inviare alla Michelin Automotive unitamente con la fornitura:
- Una Dichiarazione di Conformità che faccia riferimento al documento di conformità originale del costruttore (per ogni spedizione).

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA n. 7.4.01                              | Revisione in vigore  |
|   |   | rev.5 del 16/11/2021 |
| <b>Titolo</b>   | <b>Condizioni generali di fornitura – Specifica “AERON”</b> |                      |

- A richiesta e ove applicabile, la Dichiarazione di Conformità del costruttore, i certificati di analisi, i certificati di collaudo (se richiesto sull'ordine d'acquisto).
- Rispettare le indicazioni della norma AS6174A in materia di “Counterfeit material, Assuring acquisition of authentic and conforming materiel”.

#### 4.17 Requisiti di marcatura per Produttori e Distributori di viterie

Viterie a norma UNI o DIN, devono essere marcate secondo le procedure applicabili (rif. UNI 3740 Parte 5 / DIN 267 Parte 11).

Per i materiali speciali sotto indicati, il Fornitore deve stampigliare oltre al marchio di fabbrica, la seguente dicitura:

- Per le viti in Inconel 718 e 750: “INCO”
- Per le viti in Titanio: “Ti”
- Per le viti in A286: “A286”

#### 4.18 Requisiti per Fornitori di materiali grezzi

I Fornitori di materiali grezzi quali barre, lamiere, piastre, tubi, ecc., devono allegare alla fornitura i seguenti documenti:

- Dichiarazione di Conformità (se richiesto sull'ordine d'acquisto).
- Analisi chimica del materiale
- Caratteristiche meccaniche e metallurgiche ove previste dalla specifica del materiale (se richiesto sull'ordine d'acquisto).

***I materiali grezzi identificati sull'ordine di acquisto come materiali utilizzati per produzioni di Parti Vitali o Flight Safety, devono essere inviati alla Michelin Automotive adeguatamente identificati e separati per lotto di colata (spedizioni separate per ciascun lotto di colata).***

#### 4.19 Requisiti specifici del cliente

Oltre a quanto previsto dai punti precedenti, se sull'ordine di acquisto compare il riferimento ad ulteriore specifica di fornitura oltre alla presente, è necessario adempiere anche a quest'ultima.

### 5 - LISTA DI DISTRIBUZIONE

Direzione

Resp. Gestione Qualità

Resp. Prodotto

Acquisti

Fornitore qualificato prodotti “AERON”

### 6 - MODULISTICA APPLICABILE

7.4.2 MD 012 Condizioni Generali d'Acquisto

7.4.2 MD 014 Ordine Chiuso

7.4.2 MD 013 Ordine Aperto